

# Il diritto di cittadinanza nel Grigioni dal 1803 ai nostri giorni considerando specialmente il Grigioni Italiano

Autor(en): **Luminati, Felice**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **20 (1950-1951)**

Heft 1

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-18490>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Il diritto di cittadinanza nel Grigioni

## dal 1803 ai nostri giorni

### considerando specialmente il Grigioni Italiano

*Felice Luminati*

#### VI.

##### **b) Diritti economici:**

##### 1. Libertà di domicilio e d'industria

Nel campo delle competenze comunali non è possibile parlare di libertà di domicilio e d'industria se non dopo il 1853. Prima della « Legge cantonale sul domicilio di cittadini svizzeri », entrata in vigore appunto in quest'anno, i Comuni regolavano loro stessi le condizioni di domicilio ed in molti casi severamente. Così, anche se il Cantone aveva in un certo qual modo proclamato, già nel 1814, la libertà di domicilio, i Comuni se ne curavano ben poco e si basavano sempre sulle loro leggi e prescrizioni. <sup>34)</sup>

Negli « Statuti della Comunità di Poschiavo » del 1812, <sup>35)</sup> troviamo chiaramente esposte le condizioni di domicilio e d'industria per stranieri, per cittadini svizzeri e cantonali. Nel « libro economico » al capitolo XXX, di questi Statuti, leggiamo infatti: « Della tassa de' forastieri abitanti in Poschiavo

Art. 1. Ogni forastiero della Confederazione qui abitante è sottoposto alla tassa di L. 16 annue per l'abitazione: esercitando egli qualche arte meccanica dovrà pagare altre L. 8: vetturando egli con menatura di qualsiasi sorte o con qualsivoglia bestia da soma anche per una minima parte dell'anno pagherà annualmente L. 30: ed esercitando egli qualche traffico o commercio verrà ogni anno tassato dal Magistrato a proporzione, o anche con totale interdizione di tale commercio quando riesca pregiudizievole ai patrioti: escluso sempre dall'ammissione a qualunque appalto.

2. I forastieri del Comune, membri però del Cantone o della Confederazione o di altri Stati con cui esistono dei trattati speciali in proposito, saranno aggravati della sola metà delle sopra esposte rispettive tasse, e non potrà essere loro vietato il libero

<sup>34)</sup> V. pag. 30.

<sup>35)</sup> Volume nell'archivio comunale di Poschiavo.

esercizio di qualunque arte o commercio, quando però essi riportino un'attestato autentico dal luogo della loro provenienza, che ivi si esercita la reciproca eguale a nostro riguardo.

3. Egualmente sottoposti alla sola metà delle predette tasse saranno i forastieri stessi della Confederazione qui abitanti oltre i 60 anni, purché di commendevole condotta.

4. Ogni forastiero del nostro Comune sarà obbligato a prestare un'idonea sigurtà continua, e principal debitrice con ipoteca speciale, per talleri cento, per ogni evento di criminalità, o di soccombenza de' creditori in caso di sua partenza o escusione; restando a jure ipotecati i beni che un tal forastiero posseder qui potesse a favore di tale sigurtà se questa è terriera.

5. Moltiplicandosi una famiglia de' forastieri qui abitanti, e separandosi alcuni rami tra di loro, questi saranno tutti separatamente sottoposti alle sudette disposizioni, e dovranno prestare la suespressa cauzione entro il termine di otto giorni dopo tale seguita separazione.

6. Qualunque forastiere renitente all'eseguimento delle antescritte disposizioni, sarà immediatamente ed efficacemente rimosso dal Comune col braccio esecutivo del Magistrato e del popolo istesso occorrendo il bisogno. Ben inteso che oltre alle stesse disposizioni sarà pure ogni forastiero sottoposto a tutte le gravezze reali e personali cui soggiacer deve il patriota.

7. Non è permesso ai mercanti forastieri dello Stato di girare di casa in casa per vendere le loro merci, salvo vino, commestibili e droghe, se non avranno la patente cantonale, o ottengono il permesso speciale del Magistrato, sotto pena della perdita del prezzo della robba venduta, di L. 10,10: restando però loro permesso giudiziale. Ben inteso che essi giammai contrattar non possono che con capi di famiglia, o con chi ne supplisce le veci, sotto pena come sopra ».

Come Poschiavo, così anche gli altri Comuni, possedevano delle disposizioni analoghe in questo campo.

Con la legge cantonale sul domicilio del 1853, i Comuni, con revisioni successive dei loro Statuti, adattarono la loro legislazione ai principi cantonali, ed, al momento attuale, la maggior parte non posseggono più nessuna disposizione propria in rapporto al domicilio e l'industria. Essi non fanno altro che applicare le leggi cantonali. <sup>36)</sup>

---

<sup>36)</sup> Legge sul domicilio di cittadini svizzeri, del 1853 e del 1874, pag. 29, 30 e 31.

## 2. I beni comunali ed il loro godimento

I beni comunali sono di grande importanza nella storia del diritto di patriotato; essi sono la base materiale di questo diritto e la causa principale della distinzione fra patrizi e abitanti.

Anticamente bastava domiciliarsi in un Comune per aver diritto all'usufrutto, all'uso dei beni comunali ed alla partecipazione alle decisioni degli affari comunali. Ma, alla fine del Medio Evo ed all'inizio dei tempi moderni, i residenti in un Comune formavano una Corporazione o Comunità avente la proprietà e la disponibilità di questi beni e trasmettente questi diritti per via ereditaria. Per partecipare a tali privilegi era quindi necessario farsi accogliere come membro di questa Comunità, poiché solo i patrizi potevano usufruire dei vantaggi comunali.

Questa Corporazione, basata sul godimento in comune delle alpi, foreste, pascoli, diritti di trasporto, ecc..., assunse, nel corso della sua evoluzione, delle funzioni pubbliche, per l'adempimento delle quali, mise a contribuzione il profitto dei beni comunali. I servizi pubblici, fra i quali basta citare la manutenzione delle strade, <sup>37)</sup> il culto e l'insegnamento con i rispettivi locali, ed in fine il soccorso ai poveri, divennero il campo d'attività più importante del Comune, fino al punto da farne una corporazione di diritto pubblico. I cittadini comunali non hanno diritto ad una distribuzione del profitto patriziale che dopo il versamento delle somme necessarie per l'adempimento degli obblighi comunali. <sup>38)</sup>

Questa situazione, di completo ed esclusivo godimento dei beni comunali da parte dei cittadini, terminò con una legge cantonale del 1799 la quale, in rapporto al numero sempre crescente dei domiciliati, concesse a questi, contro una proporzionata tassa, il godimento delle utilità comunali. <sup>39)</sup>

Dopo la Rigenerazione, l'ammissione progressiva dei non-patrizi all'esercizio dei diritti politici in materia comunale, tolse ai cittadini l'esclusività di gestione in molti rami dell'amministrazione comunale. In conseguenza anche la situazione dei beni comunali si trovò, in principio, modificata. Però i patrizi resistettero fortemente a questi cambiamenti e riuscirono, nonostante questa inva-

37) Archivio comunale di Poschiavo: Istruzione imposta dal Magistrato di Poschiavo ai deputati al Gran Consiglio del 29 aprile 1806, e Marchioli D., II volume, pag. 128; Atto del Magistrato di Poschiavo al Gran Consiglio del 1806, contro un ricorso dei mercanti esteri tendente ad annullare od almeno ad infirmare il diritto esclusivo di trasporto delle merci sul Bernina, diritto sempre esercitato dai soli cittadini dei due Comuni di Poschiavo e della Alta Engadina, posti cadauno ai piedi del monte.

38) Liebeskind W. A., pag. 387 a.

39) Denkschrift in der Kantonsbibliothek, bezeichnet: B. I. 19., pag. 7.

sione, a mantenersi sempre unici proprietari di questi beni, concedendo ai domiciliati solo un godimento condizionato da loro.

La legge del 1799, precedentemente citata, fu abrogata nel 1852, di modo che il domicilio di un contadino in un Comune poteva essere praticamente impossibile se i cittadini gli negavano il godimento dei boschi, alpi e pascoli.

Se osserviamo un momento la Calanca, vediamo che fino al 1866 questi beni venivano amministrati da una Commissione di Valle. Essi erano distribuiti in usufrutto a turno alle diverse « Degagne ». Nel 1866 i Comuni vollero separarsi e ci fu la divisione, fatta disgraziatamente in base alla popolazione.

Le alpi si dividevano in alpi per bestiame grosso e in alpi per pecore. Le prime erano caricate con bestiame calanchino, mentre le altre venivano affittate ai bergamaschi. L'affitto era fatto da 50 in 50 anni e l'ultimo di questi affitti fu fatto nel 1837. Nel 1866 intervenne la divisione fra i singoli Comuni ed anche oggi giorno tutte le alpi della Calanca appartengono a questi; ne fa eccezione solo Stabbio che appartiene a famiglie private di Mesocco.

I boschi erano proprietà della Valle intiera e sempre furono motivo di molte liti anche dopo la spartizione del 1866. Ora molti boschi spinosi appartengono alle chiese; pochi son quelli privati, se facciamo astrazione di quelli frondosi. <sup>40)</sup>

La legge sul domicilio del 1853, non cambiò nulla, anzi escluse categoricamente i domiciliati da ogni diritto di voto in affari comunali e da ogni partecipazione ai beni dei Comuni o delle Corporazioni. <sup>41)</sup> Molti Comuni però, nonostante queste prescrizioni cantonali, mantennero inalterata la loro condotta di fronte ai domiciliati e lasciarono loro il godimento dei beni comunali. <sup>42)</sup>

In altri Comuni, benché fosse generalmente ammesso che tali boschi, alpi e pascoli fossero proprietà del patriziato e che ogni patrizio avesse i medesimi diritti d'usufruirne e beneficiarne, era ancora riconosciuto il principio, secondo il quale non è il diritto di cittadinanza che dà diritto a questi benefici, ma la possessione d'immobili sul territorio del Comune. Così gli usufruttuari non erano solo i cittadini ma tutti i proprietari d'immobili, fossero questi anche stranieri.

Certi Comuni poi concedevano l'usufrutto di questi beni a quel cittadino che avesse pagata una tassa più o meno alta, mentre gli altri ne erano completamente esclusi. Con ciò solo i benestanti potevano trarne i loro profitti escludendo gli altri, pure cittadini come loro, ma meno abbienti. <sup>43)</sup>

<sup>40)</sup> Bertossa A.: Storia della Calanca, Poschiavo 1937, pag. 126.

<sup>41)</sup> Legge sul domicilio di cittadini svizzeri, art. 4.

<sup>42)</sup> Desax J. pag. 28 e Statüts del Circul Surtasna, 1. Juni 1867, chapitel IV.

<sup>43)</sup> Abschiede des Grossen Raths, sessione del 24 giugno 1864, pag. 2 ss. Progetto di legge sull'usufrutto del patrimonio corporativo dei cittadini, respinto il 30 novembre 1864.

L'accanita campagna mossa dai cittadini grigioni domiciliati in un Comune altro che il loro d'origine, contro la loro esclusione dalla vita politica ed economica del Comune del loro domicilio, <sup>44)</sup> portò ben presto i suoi frutti.

L'otto giugno 1872, il Consigliere Nazionale A. R. von Planta depose la seguente mozione in Gran Consiglio:

« L'ordinanza sul domicilio del 1853 dovrebbe essere rivista in modo d'assicurare una situazione migliore ai domiciliati in rapporto al diritto di voto ed in modo da dar loro la possibilità di partecipare al necessario congodimento delle utilità comunali, contro una piccola tassa.... » <sup>45)</sup>

Tale mozione fu accettata ed una Commissione speciale fu nominata per la preparazione di un progetto di una nuova legge sul domicilio. Il progetto fu accettato e la nuova legge sul domicilio di cittadini svizzeri entrò in vigore il 1 settembre 1874.

Questa legge, adattata agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 della Costituzione federale del 1874, che garantiscono l'uguale trattamento dei cittadini e dei domiciliati riguardo le imposte, cambiò la base su cui riposava l'amministrazione economica dei Comuni. La società comunale venne aperta ai domiciliati ed essi divennero completi membri del Comune anche in rapporto all'usufrutto ed all'amministrazione del patrimonio comunale. Tale patrimonio restò, come prima, proprietà del Comune, ma il Comune, da questa data, comprende anche i domiciliati. Ai cittadini furono riservati singoli e determinati privilegi, per l'usufrutto dei quali essi potevano costituirsi in una Corporazione di diritto pubblico. <sup>46)</sup> Questa società patriziale ha infatti il carattere pubblico, poiché la sua appartenenza ed in parte anche la sua organizzazione è definita dal diritto pubblico. <sup>47)</sup>

La legge del 1874 introdusse quindi una separazione dei beni comunali che con Liebeskind possiamo distribuire in tre categorie: <sup>48)</sup>

**1. Le strade ed edifici pubblici:** chiese, case comunali, scuole, case parrocchiali, cimiteri, ecc., con i fondi destinati alla loro manutenzione. Questi sono i beni propriamente detti comunali, poiché per loro natura servono all'universalità degli abitanti del Comune e non ad uno scopo puramente patriziale. Il Comune li metteva a disposizione degli abitanti già quando il patriziato era proprietario di tutti i beni comunali, a condizione però che contribuissero alla manutenzione nella stessa misura che i patrizi.

<sup>44)</sup> Denkschrift in der Kantonsbibliothek, gezeichnet B. I. 19., pag. 7.

<sup>45)</sup> Protokoll des Grossen Rates 1872, pag. 83.

<sup>46)</sup> Liver P.: Die Bündner Gemeinde, Bündnerisches Monatsblatt 1941, pag. 39, e 1947 No. 1.

<sup>47)</sup> Pedotti G. pag. 98.

<sup>48)</sup> Liebeskind W. A. pag. 388 a ss.

Con la legge del 1874 questi beni passarono completamente al Comune politico, cioè all'organo dei cittadini attivi patrizi e non patrizi, domiciliati nel Comune. Il criterio per la ripartizione dei beni comunali fra il Comune d'abitanti ed il Corpo patriziale fu appunto il loro carattere di utilità pubblica o patriziale. <sup>49)</sup>

L'articolo 11 della succitata legge dice infatti: « I domiciliati svizzeri non possono essere privati del godimento delle istituzioni di polizia, chiesa e scuola, nè perciò sottostanno a imposte o prestazioni speciali ».

**2. I beni destinati ai soli patrizi, ma ai quali la loro funzione dà un carattere di diritto pubblico:**

Questi sono, per esempio, i beni pauperili, dato che nel nostro Cantone l'assistenza dei poveri spetta al Comune d'origine. Il carattere pubblico di tali beni esclude qualunque ripartizione d'interessi fra i patrizi che ne sono i proprietari.

**3. I beni patriziali propriamente detti:** alpi, pascoli, boschi, ecc. Il godimento personale che essi procurano agli aventi diritto resta riservato a questi ultimi. Tale godimento esclusivo dei patrizi fu modificato dall'articolo 12 della legge del 1874, il quale garantì ad ogni cittadino svizzero il godimento mediante la corresponsione di un adeguato compenso per le utilità fornite. <sup>49bis)</sup>

Tutte queste modificazioni, introdotte dalla nuova legge sul domicilio, non furono tanto gradite ai cittadini dei Comuni grigionesi e molti a stento si sottomisero, dopo lunghe discussioni e ordini provvisori. A Poschiavo, per esempio, i cittadini del Comune, che godevano « ab antiquo » gratuitamente dei pascoli e boschi, s'opposero a tali prescrizioni poiché avevano fitta in capo l'idea che i beni del Comune, quale retaggio dei patrizi, non potevano essere distratti dalla loro destinazione e che quindi nessuna legge li poteva privare. <sup>50)</sup>

Al momento attuale però tutti i Comuni si sono adattati alle prescrizioni cantonali ed i loro singoli statuti, leggi o regolamenti determinano le proporzioni del godimento di questi beni fra patrizi e domiciliati.

A titolo di esempio facciamo seguire un estratto degli Statuti e Regolamenti di godimento delle utilità comunali di alcuni Comuni:

« Statuto del Comune di Rossa » del 1887. <sup>51)</sup>

Il « Regolamento sulle tasse di godimento delle utilità comunali di Rossa » del 1894, distingue unicamente fra patrizi e domiciliati e, a quanto pare, questi ultimi comprendono svizzeri e stranieri. Tali tasse sono così suddivise:

<sup>49)</sup> Protokoll des Grossen Rates 1873, pag. 56 ss.

<sup>49 bis)</sup> Rekurspraxis 1894-1902 S. 27, Nr. 59.

<sup>50)</sup> Marchioli D., volume II, pag. 262 ss.

<sup>51)</sup> Già citato a pag. 52.

1. Tassa di famiglia, che è uguale per tutti.
2. Tasse pel consumo di legname da costruzione, che sono di fr. 4,— per i patrizi e fr. 6,— per i domiciliati.
3. Tasse pel consumo della legna da fuoco: per i patrizi fr. 1,40 per persona e per i domiciliati fr. 2.10.
4. Tasse di pascolazione: differenti a seconda della qualità del bestiame.
5. Tasse per raccolta di fieno selvatico: per ogni persona fr. 3,—, per i patrizi, e fr. 4,50 per i domiciliati.

Se passiamo nella Valle Bregaglia troviamo, nella Costituzione di Vicosoprano del 1904, l'articolo 22 che dice:

« Alla Corporazione patrizia spettano gli attributi conferiti a questa dalla legge cantonale sul domicilio, la sorveglianza sulla tenuta del registro civico e del registro delle fedì d'origine ».

Troviamo pure un « Regolamento fissante le tasse pel godimento e congodimento delle pubbliche utilità da parte degli abitanti del Comune », nel quale risulta che i domiciliati nazionali pagano il 50 % più dei cittadini, e gli esteri ancora di più, senza una proporzione fissa. Queste tasse però si riducono solo a due: erbatico e fuocatico.

Stampa possiede pure un « Regolamento concernente l'agricoltura e l'allevamento del bestiame » del 1926, nel quale la tassa d'alpe è così fissata:

Per una vacca i cittadini pagano fr. 1,50, i domiciliati fr. 2,25 e i domiciliati esteri fr. 3,—; per un bovino asciutto rispettivamente fr. 0,50, fr. 0,75 e fr. 1,—; per un maiale pure fr. 1,50, fr. 2,25 e fr. 3,—.

Nella legislazione del Comune di Bondo, del 1930, esiste una grande lista di tasse di ogni genere differenti pei cittadini, pei domiciliati e per gli stranieri. Le principali sono:

1. Tasse di pascolo,
2. Tasse di fuocatico e legna,
3. Tasse per legname d'opera e costruzione,
4. Tasse sulla forza d'acqua,
5. Tasse di godite (fontane, lavatoi, strade, ecc.).

In questo campo anche il Comune di Poschiavo possiede una vasta legislazione. Il « Regolamento finanziario », accettato dalla assemblea comunale il 7 marzo 1880, con le aggiunte e modificazioni votate dal popolo il 28 aprile 1907, determina appunto il godimento delle proprietà comunali. <sup>52)</sup> Quello che a noi più interessa lo troviamo all'articolo 4: « Il Comune accorda annualmente ad ogni

<sup>52)</sup> Raccolta riveduta delle Leggi, Regolamenti ed Ordinazioni politico-amministrativi del Comune di Poschiavo. Poschiavo 1921.



famiglia di patrizi o domiciliati svizzeri dimoranti in paese, che ne farà richiesta, un lotto di 4 metri cubi di legna da bruciare. Per questo lotto, approntato nel bosco il patrizio paga fr. 22,—. I domiciliati pagano fr. 25,— ».

Inoltre l'articolo 10 sotto lettera b) annuncia la regola generale di distinzione fra cittadini e domiciliati in questi termini: « Il compenso che a senso del § 13 della legge cantonale sul domicilio, si paga in più dai domiciliati per il godimento delle utilità comunali, resta stabilito nel 50 % in più delle tasse pei cittadini ».

Ma non basta essere patrizi per avere il godimento dei beni patriziali. Questi hanno un carattere economico e delle considerazioni dello stesso ordine determinano il diritto al loro godimento. Se il principio dell'uguaglianza dei diritti di godimento è applicato, questa applicazione non si fa necessariamente per ogni singolo patrizio, ma in un modo che, dal punto di vista economico, è più razionale. I diritti di godimento non sono attribuiti in primo luogo agli individui, ma alle unità economiche, alle famiglie di patrizi.<sup>53)</sup> Per partecipare al godimento basta che la famiglia abbia il carattere patriziale, indipendentemente dalla qualità del capo dell'economia domestica. Infatti la vedova, che vive con i suoi figli, gli orfani che vivono nell'indivisione ereditano il diritto di godimento del padre o marito; in caso di divorzio o separazione di corpo, il diritto di godimento è separato come l'economia, ogni congiunto ne riceve la metà. Invece il godimento di più beni patriziali nello stesso tempo è escluso; ciò sarebbe contrario al principio dell'uguaglianza dei diritti di godimento.

Il domicilio nel Comune ha anche la sua importanza. Nei nostri Comuni è necessario essere domiciliati nel luogo nel quale si godono i diritti patriziali per poterli esercitare. Un domiciliato fuori del suo Comune non ha nessuna pretesa al godimento dei beni patriziali.<sup>53bis)</sup> Questo è facile a capire poiché tali beni patriziali consistono quasi esclusivamente in beni e diritti che non possono essere usufruiti od esercitati se non nel Comune nel quale si è patrizi.

Ci resta ancora da esaminare il ruolo pratico dei beni patriziali nell'economia nazionale ed il valore reale che il loro godimento rappresenta per gli aventi diritto.

Anticamente, questo godimento aveva un valore inestimabile per i patrizi. La vita delle economie domestiche era basata su questi diritti. I pascoli, la legna d'ardere erano i fondamenti dell'economia rurale. Quanto all'occupazione dei paesani, c'era una grande

<sup>53)</sup> V. nota precedente.

<sup>53)bis</sup> Rekurspraxis 1894-1902, S. 31, Nr. 70.

uniformità. La quasi totalità erano agricoltori, le famiglie che non abitavano il loro Comune erano poche, anzi, quasi tutti gli aventi diritto godevano realmente dei loro privilegi e costituivano la quasi totalità degli abitanti. <sup>54)</sup>

Al giorno d'oggi la situazione è tutta differente.

I patrizi rimasti nel loro Comune, in molti casi non hanno più nessun interesse o un interesse fortemente ridotto al godimento dei beni patriziali. In molte contrade la gente ha cessato d'essere omogenea dal punto di vista professionale. I discendenti di antichi contadini sono ora occupati nei più differenti mestieri e professioni, in rapporto alle quali i diritti d'alpeggio o di pascolo non hanno più nessun valore. Essi non posseggono più bestiame e sovente, grazie ai modi di riscaldamento moderni, non adoperano nemmeno più i lotti di legname ai quali hanno diritto. Se il Comune non distribuisce ai patrizi, come succede generalmente nei nostri, il danaro proveniente dall'affitto dei beni o dalla vendita del legname, non esiste più nessun valore reale che possa interessare tali patrizi. Per questa categoria di patrizi, se il diritto di godimento esiste, la sua importanza è fortemente ridotta. Esso non è più una delle basi della loro economia, ma tutt' al più un interesse accessorio, apprezzabile, ma non abbastanza importante per pesare sulla bilancia, allorquando il patrizio trova una situazione lucrativa fuori del suo Comune, la quale gli fa perdere il diritto al godimento patriziale.

La libertà di domicilio, che il diritto federale accorda ad ogni cittadino svizzero, ha avuto per risultato che molti cittadini hanno lasciato il loro Comune per stabilirsi altrove, perdendo così ogni diritto al godimento patriziale.

### 3) Diritto all'assistenza da parte del Comune

Fra i differenti diritti che formano il contenuto del diritto di cittadinanza, il diritto all'assistenza in caso d'indigenza è certamente il più importante. Esso può essere considerato il provocatore del diritto di cittadinanza stesso.

Nel 1491 infatti, come scrive il Prof. Liver, <sup>55)</sup> i poveri erano scacciati da una località all'altra e dovevano così arrangiarsi a vivere elemosinando qua e là. In seguito, nel 1551, per ordine della Dieta Federale, ogni paese, ogni località doveva, secondo i propri beni, mantenere i propri poveri e impedire che andassero per l'elemosina altrove. Questi principi furono poi inclusi nei singoli re-

<sup>54)</sup> Liebeskind W. A. pag. 394a.

<sup>55)</sup> Liver P.: Die Bündner Gemeinde, Bündnerisches Monatsblatt 1947, No. 1, pag. 14-15.

golamenti sull'accattonaggio dei differenti Cantoni. Il 14 luglio 1803 il Piccolo Consiglio grigione emanò una « Circolare alle autorità e Comuni delle madesime concernente il trattamento degli accattoni e il modo per liberarsene ». <sup>56)</sup> Crediamo opportuno far seguire il contenuto di questa circolare poiché dà un'idea chiara e netta della situazione generale dei poveri nel Cantone:

« Il Piccolo Consiglio vedendo che, per molte cause, sia di guerra che di non curanza, gli accattoni si moltiplicavano nel Cantone, pensò di porre un termine emanando in una circolare alcune prescrizioni:

1. I Comuni devono loro stessi provvedere ai loro poveri (originari del Comune) e impedire che questi abbiano a darsi all'accattonaggio. Dal 1 settembre prossimo, tutti gli accattoni che saranno trovati, verranno mandati da un paese all'altro finchè arriveranno nel loro Comune; e tutto ciò sarà a spese del Comune di origine.

2. Se poi si tratti d'accattoni o vagabondi stranieri, questi devono essere accompagnati da paese in paese fino alla frontiera più vicina della loro patria.

3. Per gli svizzeri essi pure saranno condotti alla frontiera più prossima.

4. I Comuni sopporteranno la spesa di dare un po' di pane e minestra a questi accattoni e vagabondi di passaggio.

5. Il Piccolo Consiglio conta sull'aiuto dei Comuni per questa liberazione.

6. Comuni e privati sono pregati di non dare nè alloggio nè aiuto a questi stranieri e di controllare i passi e le strade ».

Con queste prescrizioni i poveri furono attribuiti ai Comuni in qualità di cittadini ai quali i Comuni devono provvedere. Da questo momento il diritto di cittadinanza acquistò la sua importanza e divenne un diritto ben determinato. Le leggi che enumerano gli effetti dell'aggregazione ad un Comune enunciano tutte, fra i diritti e vantaggi, il diritto d'essere soccorso in caso d'indigenza. Di fronte agli altri diritti, il diritto al soccorso, la certezza d'essere preservato dalla miseria, è così importante che, come abbiamo detto prima, il contenuto del diritto di cittadinanza sembra quasi riassumersi in questo. Il diritto all'assistenza è divenuto di più in più il punto capitale del diritto di cittadinanza comunale a misura che gli altri diritti hanno perduto il loro valore. Se in un Comune il profitto patriziale esiste ancora, questo significa ben poco nel bilancio del singolo cittadino. Dappertutto, la libertà d'industria proclamata dalla Costituzione cantonale della Rigenerazione per tutti i cittadini del Cantone, dalla Costituzione Fede-

<sup>56)</sup> Offizielle Sammlung, Chur 1807, I Band, pag. 123.

rale del 1848 per tutti gli svizzeri, ha estesa la possibilità di esercitare un mestiere o un commercio ai non-patrizi stabiliti nel Comune. Inoltre il diritto d'abitare nel Comune non è più riservato ai soli patrizi, poiché gli svizzeri di altri comuni che prima non erano che dei tollerati, hanno acquistato, come i patrizi, il diritto di stabilirsi, a meno che il loro rinvio non si giustifichi per dei motivi eccezionali. Essi sono divenuti anche elettori in materia comunale dopo il 1874 e noi abbiamo visto che il loro voto è divenuto decisivo nella questione degli affari comunali. Il diritto d'assistenza da parte del Comune d'origine è — o era, poiché l'evoluzione tende a sottrarre anche a lui la sua importanza — il fattore più importante che distingue il patrizio residente nel suo Comune, dal patrizio di un altro Comune domiciliato in questo. Per quest'ultimo era il legame più reale che lo riacciava al suo Comune d'origine. Legame latente al momento dell'agiatezza, ma che diveniva operante all'ora del bisogno e che ristabiliva sovente quei rapporti interrotti fra il cittadino ed il suo Comune.

Il diritto all'assistenza è dunque contenuto nel diritto di cittadinanza, anzi esso ne è la parte principale. Esso è quindi inseparabilmente attaccato e la rinuncia di questo diritto da parte di un candidato alla naturalizzazione la vuoterebbe del suo contenuto. La naturalizzazione sarebbe priva di senso. Per conseguenza, una tale ammissione non potrebbe accadere. Il diritto di patriziato, rimanendo attaccato alla persona del cittadino che abbandona il suo Comune d'origine, gli conserva il diritto all'assistenza del Comune d'origine. Come, di tanto in tanto, egli può ritornare nel suo Comune, così può domandare d'essere soccorso. L'obbligazione del Comune d'origine d'assistere i suoi patrizi poveri non vien sospesa allorchando questi l'abbandonano.

Così fino a quando il Comune ed i suoi organi non si compongono che di patrizi locali, la questione dell'organo competente in materia d'assistenza non offre nessuna difficoltà. Il Comune provvede al soccorso dei suoi membri. Ma al momento della distinzione fra Comune patriziale e Comune politico si presentò un nuovo problema: a quale di questi due organi deve essere affidata l'assistenza dei poveri? Logicamente, poiché questo diritto all'assistenza deriva dal diritto di cittadinanza, ne fu incaricato il Comune patriziale. Dunque nelle Costituzioni dei Comuni grigionesi fra le competenze dell'Assemblea patriziale troviamo appunto l'amministrazione e proprietà del fondo pauperile. <sup>57)</sup>

Il Comune politico che si compone degli abitanti e non soltanto di originari di una località, non è l'organo indicato per occuparsi dei patrizi del Comune, molto più quando questi sono domiciliati fuori dai suoi confini. <sup>58)</sup>

<sup>57)</sup> Costituzione comunale di Poschiavo del 1879, art. 16.

<sup>58)</sup> Legge cantonale sul domicilio di cittadini svizzeri del 1874, art. 16 b.

Dopo la seconda parte del XIX secolo, sorge una nuova tendenza. Questa si manifesta prima timidamente, diventa in seguito sempre più forte e tende a sostituire l'assistenza da parte del Comune di domicilio a quella del Comune d'origine. Tale tendenza rompe l'unico legame reale che attacca il cittadino abitante fuori dal suo Comune di origine a questo.

L'assistenza da parte del Comune d'origine ha una base completamente differente che l'assistenza da parte del Comune di domicilio. Infatti quella deriva dal diritto di patriziato ed il patrizio ve ne ha diritto in base al suo indigenato, il domicilio non avendo nessuna importanza. Questa invece è assicurata a tutti gli abitanti del luogo siano questi patrizi del Comune o meno. <sup>59)</sup>

Già il « Regolamento pauperile » del 1857, <sup>60)</sup> benché in linea di massima si attendesse ancora al principio dell'assistenza da parte del Comune d'origine, cominciò ad introdurre alcune prescrizioni riguardanti il Comune di domicilio. In forza della legge di domicilio ogni Comune aveva la facilità di rimandare un domiciliato « tostoché riesca ad essa d'aggravio per impoverimento ». <sup>61)</sup> Ammalandosi però un indigente fuori del suo Comune d'origine, o riducendosi per una disgrazia in estremo bisogno, il Comune, dove egli si trovava, era obbligato a soccorrerlo, con regresso delle spese al Comune d'origine.

Però, anche dopo l'aumento della cerchia degli appartenenti al Comune, con la legge sul domicilio del 1874, la legislazione cantonale sui poveri si mantenne fedele al principio dell'assistenza, che, in base al diritto pubblico cantonale, solo una parte degli abitanti del Comune aveva il diritto di domandar l'aiuto del Comune politico, <sup>62)</sup> anche se il patriziato assolve lui stesso questo compito, in sua vece.

Al momento attuale, il principio dell'assistenza da parte del Comune nel quale si è patrizi, è ancora in vigore benché un po' modificato dal « Concordato intercantonale concernente l'assistenza nel luogo di domicilio » del 2 marzo 1919, al quale anche il nostro Cantone aderì. Ogni cittadino ha quindi sempre il diritto all'assistenza da parte del suo Comune d'origine, ed, oltre a questo, anche di essere sempre accolto, in qualunque tempo e circostanza, nel suo Cantone e nel suo Comune, come lo attesta ogni formulario di fede d'origine.

---

<sup>59)</sup> Liebeskind W. A. pag. 402a.

<sup>60)</sup> Raccolta ufficiale, Coira 1859, Fascicolo terzo, pag. 403 ss.

<sup>61)</sup> Legge sul domicilio di cittadini svizzeri, del 1 marzo 1853, art. 9.

<sup>62)</sup> Legge sul domicilio di cittadini svizzeri, del 1874, art. 14, capoverso 2: « Il dovere d'imposta dei domiciliati si estende anche sui correnti bisogni dei poveri... », e Costituzione cantonale, art. 4, capoverso 3: « L'assistenza dei poveri e la polizia dei poveri sono cose del Comune politico », e vedi anche Pedotti G. pag. 94.